

ENTI NON COMMERCIALI

Donazioni alle Onlus in attesa del provvedimento attuativo

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

La domanda è la seguente: come fa un'azienda che produce maglieria e che si vuole liberare di capi di abbigliamento rimasti in magazzino a **regalarli ad una Onlus nel 2019?**

Purtroppo **la risposta non è semplice** e si corre il serio rischio che quei vestiti **sia meglio distruggerli che darli in beneficenza**.

Ma andiamo con ordine.

La fattispecie è stata a lungo disciplinata dall'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997](#) che, nella sua **ultima formulazione, prevedeva un regime di favore** per “*i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2 [derrate alimentari e prodotti farmaceutici, n.d.r.], che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato*”.

Questo tipo di cessioni non configurano **destinazioni a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'[articolo 85, comma 2, Tuir](#) ed i **beni si considerano distrutti** agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Combinando la disposizione di cui all'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 460/1997](#) con l'[articolo 2, comma 2, D.P.R. 441/1997](#) si otteneva che gli **adempimenti** da seguire per la **formalizzazione della cessione gratuita erano questi:**

1. da parte dell'impresa doveva essere fatta **comunicazione**, da pervenire **almeno 5 giorni prima** della consegna, alla **Guardia di Finanza** e all'**Agenzia delle Entrate**, mediante **raccomandata A/R**, contenente data, ora, luogo dell'inizio del trasporto, destinazione finale dei beni, ammontare complessivo dei beni ceduti. La comunicazione poteva **non essere inviata** qualora le cessioni avessero per oggetto **beni facilmente deperibili** e di **modico valore unitario** e qualora il **costo** complessivo di ciascuna cessione **non fosse superiore ad euro 5.164,57**;
2. l'impresa cedente doveva predisporre il **documento di trasporto**, contenente l'indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della

- quantità dei beni ceduti;
3. l'impresa cedente doveva **annotare**, entro il **quindicesimo giorno del mese successivo** alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese;
 4. la **Onlus** cessionaria doveva predisporre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** nella quale attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento indicato sub 2);
 5. la Onlus cessionaria doveva attestare, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, **l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali**.

Su questo quadro si innesta, nel 2016, la **L. 166/2016** (cosiddetta “legge antisprechi”), nel 2017 il **Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)** e la legge di stabilità per il 2018 (**L. 205/2017**).

Con la **L. 166/2016** sono state disciplinate le **procedure da seguire per la donazione di prodotti farmaceutici, alimentari e altri beni di prima necessità**.

La normativa aveva, in un primo tempo, **sostituito il comma 2** dell'[articolo 13 D.Lgs. 460/1997](#) ma lasciato inalterato il **comma 3**, riservato ai **beni diversi dai prodotti farmaceutici e generi alimentari**.

L'[articolo 83 del Codice del Terzo settore](#) ha modificato la disciplina delle **erogazioni liberali** in denaro e in natura alle **organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle Onlus** a decorrere dal **3 luglio 2017**, **abolendo le disposizioni del D.Lgs. 460/1997** tranne il comma 3 dell'[articolo 13](#) (cfr. [articolo 102, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 117/2017](#)).

Il che sembrava significare che, per regolarizzare la cessione gratuita, si dovesse/potesse fare ancora riferimento a quella disciplina.

Successivamente, però, l'[articolo 1, comma 208, lett. h\), L. 205/2017](#), nell'aggiungere l'[articolo 18 bis alla L. 166/2016](#) ha esplicitamente **abrogato** il citato **comma 3** dell'[articolo 13 D.Lgs. 460/1997](#), lasciando come unica disposizione regolatrice della fattispecie l'**articolo 83 del CTS** che, però, per la sua completa attuazione, fa rinvio ad un **provvedimento attuativo** (che oggi manca ma che, secondo fonti informali, è in dirittura d'arrivo).

E quindi come si fa? Non è possibile applicare in maniera estensiva le disposizioni della legge antisprechi.

Nella [risposta n. 274](#) ad un interpello del **18 luglio** scorso l'Agenzia delle Entrate ha infatti detto molto chiaramente che l'elenco dei beni che possono essere donati seguendo la **L. 166/2016** è **tassativo e che non può essere esteso liberamente a prodotti diversi**.

Ma le aziende, anche in previsione della chiusura dell'anno, hanno bisogno di certezze su questa questione.

È quindi più che mai opportuno che il provvedimento attuativo dell'[articolo 83](#) del Codice del Terzo settore veda al più presto la luce, magari anche prevedendo una “**sanatoria**” per coloro che, in attesa di specifiche istruzioni, **si siano attenuti alle regole previgenti** pur di attribuire al proprio magazzino obsoleto una **seconda chance di solidarietà**.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)